

EPHEMERIDES IURIS CANONICI

– Nuova Serie –

65 (2025) n. 2



MARCIANUM PRESS

la capacità dei Sinodi, in ogni epoca, di registrare i movimenti culturali e sociali di lunga durata trascurando le onde più brevi e superficiali.

Così, al termine della lettura, le 272 pagine del libro di Giulia Mazzoni restituiscono l'idea di un'opera il cui effettivo contributo ermeneutico alla dottrina ca-

nonistica e programmatico all'istituzione, all'organizzazione e all'azione ecclesiale nel mondo è destinato a rivelarsi gradualmente e a realizzarsi nel tempo indipendentemente dall'appeal culturale di cui attualmente beneficia il tema ecologico e dopo di esso.

Gabriele Fattori

or or or or

ALBERTO TOMER (a cura di), *I 40 anni del Codex Iuris Canonici, Un'anima per il diritto: andare più in alto 12*, Mucchi Editore, Modena 2024, 187 pp.

Sono stati pubblicati gli atti della giornata svolta nel marzo 2024 presso l'Università di Bologna in occasione del quarantesimo anniversario del Codice di Diritto Canonico del 1983. È interessante il felice connubio, ed il dialogo che auspichiamo sempre maggiore e sempre più proficuo e profondo, fra scienza canonistica e scienza giuridica laica. Quella dell'*Alma Mater Studiorum* di Bologna è stata, dunque, un'iniziativa prestigiosa, per i relatori e gli argomenti trattati, ma soprattutto importante a livello accademico, per il reciproco apporto e confronto fra saperi.

Il volume che raccoglie i lavori si apre con i saluti istituzionali

del Magnifico Rettore, Giovanni Molari (pp. 7-8), del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Michele Caianiello (pp. 9-10), del Sindaco, Matteo Lepore (pp. 11-12), dell'Arcivescovo, Matteo Maria Zuppi (pp. 13-14) e con la presentazione di Geraldina Boni (pp. 15-18), nella quale convenientemente si evidenzia come alla radice della più antica Università, quella di Bologna, per l'appunto, si trovi infatti la rinascita degli studi giuridici, cosa che fa della Città felsina la patria del diritto, sia di quello romano, con Irnerio, sia, specialmente, di quello canonico, con Graziano.

L'opera si divide in due grandi parti, una di riflessione sul Codi-

ce del 1983, ed una seconda – più breve – dedicata, invece, alla presentazione degli studi su papato, diritto e sinodalità.

La prima sezione (*La Chiesa e il suo diritto attraverso le lenti della codificazione: i decenni trascorsi e le prospettive future*, pp. 19-142), che quasi occupa l'intera pubblicazione, inizia con l'intervento del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, dal titolo: «*Il paradigma della codificazione nella realtà ecclesiale*» (pp. 21-36). Il Porporato passa in rassegna le modalità operative e le linee di indirizzo che hanno guidato tanto la stesura quanto i successivi interventi sulle due codificazioni della Chiesa latina, ponendole a confronto con la realtà ecclesiastica al cui servizio si mettono. Il Cardinale evidenzia come l'adozione, a livello ecclesiastico, del sistema codiciale abbia comportato un cambiamento importante nel modo di fare diritto nella Chiesa, spostando il baricentro della formazione dall'esperienza giuridica della giurisprudenza e della prassi della Curia Romana, all'attività legislativa dell'Autorità. Questo, tuttavia, non deve far cadere in una pericolosa visione normativista e positivista del diritto. Come dimostra Parolin, infatti, il “mito della codificazione”, unitamente

al metodo analitico ed esegetico assunto come primario per gli studi canonistici, ben presto si rivelarono imperfetti, anzitutto in ordine alla natura della Chiesa stessa, tanto da portare Giovanni XXIII ad annunciarne già nel 1959 la revisione, compiuta poi alla luce del Concilio, col Codice per l'appunto del 1983. D'altra parte, come sottolineato dall'Autore, lo stesso Codificatore «aveva inserito alcuni elementi caratteristici della tradizione canonica, che, nell'applicazione dei canoni, rovesciavano in buona misura lo schema prevalentemente normativista che si era voluto creare» (p. 27), infatti non mancava il riferimento al diritto divino, naturale e positivo, alla consuetudine, ai principi generali del diritto e all'equità in caso di *lacuna legis*. Dall'attenta analisi compiuta, il Segretario di Stato può concludere ritenendo che l'attuale sistema codiciale rappresenti nella Chiesa uno strumento sostanzialmente idoneo per il momento attuale e per il prossimo futuro, cosa tutt'altro che scontata, se si pensa a quanto invece discusso in occasione del centenario del Codice del 1917, dove, in dottrina, qualcuno, dinnanzi pure alle numerose e continue modifiche al dettato del Codice operate dal Legislato-

re, si è chiesto se veramente un simile strumento non fosse ormai superato. Di rilievo è quanto, in finale, sostiene Parolin, ossia che potrebbe talora essere auspicabile la creazione, da parte della S. Sede, di un diritto speciale, al fine di poter confrontarsi con situazioni particolarmente complesse, non escludendo che la soluzione possa talora derivare da giusto equilibrio fra criteri tipici del Codice latino e altri del Codice dei canoni delle Chiese Orientali. Andranno, comunque, valutate la portata e le eventuali conseguenze disciplinari e di unità che questo potrebbe produrre.

Successivamente si incontra il testo del Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Dominique Mamberti («*Il Codex Iuris Canonici del 1983 e la Chiesa universale*», pp. 37-51), dove si chiarisce che il Codice è un segno ed uno strumento della Chiesa, secondo la lettura che se ne deve fare alla luce dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, in base ad un'attenta e teologicamente ben fondata argomentazione operata dall'Autore, il quale parte dalla scelta terminologica operata di impiegare nella codificazione la sola espressione *Ecclesia universa*, e mai quella di *Ecclesia universa-*

lis, da cui deriva la riflessione su diritto universale e diritto particolare, laddove il primo si pone quale quadro generale – definito come “mobile” da Mamberti – nei riguardi del secondo, non senza opportune considerazioni ecclesiologiche alla luce del Concilio Vaticano II. Il Porporato svolge un'analisi di spessore dell'*ex quibus* in funzione dell'*in quibus*. Molto interessante risulta quanto l'Autore afferma alla luce della sua esperienza di Prefetto – e questo dovrebbe essere di serio stimolo per la canonistica e pure per chi legifera – ossia come gli *standards minimali* che il Codice stabilisce per la legittimità di atti amministrativi fungano da garanzia per i diritti delle persone laddove le autorità competenti locali decidano di non dare *standards* più elaborati.

Il Vescovo Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, Juan Ignacio Arrieta, invece, si sofferma su «*Le modifiche al Codice canonico: motivazione e prospettive*» (pp. 53-74). Il contributo è particolarmente interessante perché sia analizza il recente passato del vigente *Codex* – tramite una cognizione degli interventi modificativi che lo hanno interessato a più riprese –, sia ne prospetta il possibile futuro prossimo,

individuando i campi rispetto ai quali la possibilità di nuovi cambiamenti normativi sembra più plausibile. L'Autore, nel tracciare le modifiche operate nel Codice, individua quattro ordini di motivazioni: dottrinali; rettifica di una disciplina difettosa (come ad es. la recente revisione del sistema penale canonico); adattamento alla realtà ecclesiale e al necessario decentramento; modifiche alla struttura originaria degli istituti. Di speciale importanza sono le pagine che vengono dedicate alle prospettive presenti di riforma codiciale: circa la necessità di sviluppare procedure amministrative di formazione degli atti, come da tempo, e da pressoché unanime dottrina, auspicato; a proposito della revisione della disciplina patrimoniale canonica, essendo ormai inadatta una normativa che miri principalmente ad una mera conservazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico; in merito all'inserimento di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, su cui poco si è fatto nonostante la previsione di cui al can. 1714; il significato dell'attualmente dibattuto can. 129, in ordine del quale – stando ad Arrieta – si dovrebbe riformulare in termini più ampi la nozione di ufficio, di cui al can. 145,

facendo leva sul magistero degli ultimi anni che, secondo l'Autore, potrebbe permettere una riformulazione di detto can. 129; infine, le esigenze della sinodalità, per rivedere, e implementare, i processi di partecipazione dei fedeli nella formazione e nella presa delle decisioni.

Carlo Fantappiè propone una elaborata riflessione su «*I principi conciliari e codificazione del 1983*» (pp. 75-118), esplicitando le dinamiche dell'imprescindibile rapporto fra Concilio Vaticano II e *Codex Iuris Canonici* del 1983, laddove il primo ha fornito i principi teologici al secondo, trovando in questo, da parte sua, uno strumento interpretativo per i propri documenti, come ben ebbe a dire il Legislatore che lo promulgò. L'Autore, su questa base, guarda alle implicazioni che in ciò hanno dimensioni essenziali come lo sviluppo dell'ermeneutica conciliare, i limiti della recezione ecclesiologica, la rilevanza costituzionale degli stessi principi conciliari ed il ruolo della S. Scrittura nella relazione Concilio-Codice, fino ad approdare ad una visione di Chiesa quale comunità interpretativa nell'ottica sinodale promossa da Papa Francesco. Stupisce un po' quanto scrive l'Autore, perché sembra

abbracciare la famosa teoria dello “spirito del Concilio”, che ha rivelato tutta la sua fallacia, ossia della «esigenza, ai fini della comprensione dei suoi [del Concilio, n.d.a.] documenti, di tener conto non solo della storia redazionale ma anche dell’effetto che le modalità della celebrazione hanno avuto sui partecipanti» (p. 91). A proposito poi dell’osservazione secondo la quale il Codice non ha valorizzato sufficientemente l’esercizio dei carismi da parte dei fedeli, sottolineato invece dalla teologia conciliare (cfr. p. 104), va ricordato che Papa Francesco, almeno in parte, ha rimediato a questo con il m.p. *Spiritus Domini*. Mentre non si può non convenire, assieme ad unanime dottrina per altro, che il VII principio di revisione del Codice è rimasto per lo più inascoltato, guardando alla giustizia amministrativa canonica attuale (p. 105).

Andrea Zanotti propone un intervento su «*Il Codex Iuris Canonici e la scienza giuridica*» (pp. 119-142), dove si evidenzia come l’evoluzione sperimentata nel tempo trascorso abbia inciso sui contenuti – e, prima ancora, sul sostrato giuridico – per giungere all’analisi degli sviluppi contemporanei, e, di qui, leggere il ruolo proprio della canonistica.

Come prevede il can. 19, il modo di sentire comune e costante dei giuristi è una fonte suppletiva del diritto, ciò vuol dire che deve esserci una cooperazione tra Legislatore e scienza giuridica nella formulazione, interpretazione e applicazione della legge canonica, ottemperando ai principi di giustizia e all’*aequitas canonica*. Di contro, riscontra Zanotti, ultimamente, non di rado, si è preferito legiferare attraverso lo strumento dei *motu proprio*, in maniera sempre più incalzante, creando “micro-commissioni” *ad hoc* con membri selezionati *ad libitum* i cui nomi spesso non sono nemmeno resi noti, sottraendo le fasi redazionali – talora piuttosto segrete – al confronto e al dibattito della canonistica (cfr. pp. 128-129). Questo *vulnus*, in effetti, merita considerazione, perché le conseguenze a livello normativo possono essere negative. Nota l’Autore che il Legislatore sia «sensibile al canto di sirene che lo spingono prepotentemente ad una destrutturazione codiciale sempre più penetrante e invasiva ma frammentata: promuovendo un’ecedenza di normative estemporanee e praticate per ‘*extravagantes*’, nonché assecondando un dilagare per diaspora di leggi isolate non ricondotte, almeno formalmente,

ad un'unità organica che incarni una visione ecclesiologica convintamente professata» (p. 137). Forse quella proposta qui è una conclusione eccessivamente pessimistica, tuttavia non si può negare che alcuni limiti dell'attuale modo di legiferare fanno sorgere difficoltà. Un legiferare «emergenziale» presenta oggettivamente caratteristiche non positive e, talvolta, non sempre pienamente congrue con i principi stessi di diritto. Allora, si può convenire con Zanotti nel ritenere che uno stile sinodale della Chiesa debba prevedere un coinvolgimento, com'era, di varie istanze nella fase di formazione della decisione legislativa, fra cui l'ascolto del parere della scienza giuridica.

La seconda sezione («*Papato, diritto, sinodalità: tra realtà e percezione. Un dibattito su alcune recenti pubblicazioni*», pp. 143-187), molto più breve, presenta alcune pubblicazioni che, partendo dalla rinuncia pontificia e alla situazione creatasi in seguito, ragionano tanto sull'istituto stesso della rinuncia, quanto sulla possibilità, e prima ancora sulla opportunità, di regolamentare una tale materia, tanto delicata, quanto finora inedita ed inesplorata.

Antonio G. Chizzoniti si sofferma proprio su «*Papato, diritto,*

sinodalità: tra realtà e percezione. Brevi riflessioni» (pp. 145-159), rilevando come per il canonista focale sia sempre la questione sul senso e sul ruolo del diritto nella Chiesa. L'Autore organizza il suo scritto in due parti: una, dedicata alla rinuncia e alle sue implicazioni circa lo sviluppo del diritto canonico, ed un'altra, che si sofferma sulla sinodalità – che Chizzoniti ben distingue dalla collegialità, con la quale non si deve assolutamente confondere – e sul suo impatto sulle fonti del diritto canonico, sostenendo l'opportunità, condivisibile, di sviluppare procedure di legiferazione che normino precisamente l'uso della sinodalità, evitando che questa possa in qualche modo intaccare gli assetti della costituzione divina della Chiesa.

Mario Prignano disquisisce circa «*Rinuncia pontificia e sede romana impedita: tra risvolti storici e salvaguardia del bonum ecclesiae*» (pp. 161-173). Anche qui emerge come cardine del discorso il quesito se la rinuncia di un Papa sia materia da regolamentare. Per l'Autore, che ben argomenta, le ragioni per una risposta affermativa sono tali e tante da far apparire questa una domanda retorica (cfr. p. 165), tanto da sottolineare l'urgenza di definire cosa sia e cosa

non sia lecito al rinunziante una volta che questi abbia perfezionato il suo atto, e ciò per il *bonum Ecclesiae*, che deve essere invero il criterio in base al quale assumere una simile decisione. Circa l'altra fattispecie di cui nel titolo dell'intervento di Prignano, egli osserva che, se la sede vacante è minuziosamente disciplinata, la sede impedita, invece, non conosce alcuna regolamentazione.

Questi atti terminano con Andrea Gagliarducci che tratta de «*Il Vaticanista alle prese con la crisi del diritto canonico*» (pp. 175-187). Essendo la sua una voce “esterna”, “laica”, non da canonista o da giurista, il punto di vista che espone diventa particolarmente interessante perché fa percepire la situazione come è avvertita e vissuta da chi non è un esperto in materia, ossia dalla maggioranza delle persone, sicché non solo non possiamo ignorare questa voce, ma anzi dobbiamo farne tesoro e trarne delle debite considerazioni. Osserva l'Autore che «tutto ciò che è conseguito alla rinuncia di Benedetto XVI

è dovuto anche alla confusione giuridica» (p. 183). È significativo che in un convegno sui 40 anni del vigente Codice si sia voluto, in appendice, riflettere su tali tematiche: ciò non è affatto fuori luogo, né tantomeno una giustapposizione, come solo ad uno sguardo superficiale e poco accorto potrebbe apparire. Si tratta, invece, di pensare alle potenzialità, e soprattutto al ruolo, al compito, che il diritto (mai da intendersi in senso positivista e normativista), e lo strumento del Codice che in qualche modo ne è legato, hanno per il *bonum Ecclesiae* e la *salus animarum*, auspicandone così i dovuti sviluppi ed incrementi.

Il volume si chiude con una breve presentazione degli autori (p. 187) e con l'indice generale (pp. 188-189), mentre spiace non si sia proposto un indice dei nomi che avrebbe arricchito e reso ancora più preziosa quest'opera, comunque tanto meritoria nel panorama canonistico e giuridico.

Giovanni Parise